

# **TI\_GERICHTE 17.2019.209 vom 3. Juni 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-06-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2019.209](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2019.209)

FR: TI\_GERICHTE 17.2019.209 du 3 juin 2019

IT: TI\_GERICHTE 17.2019.209 del 3 giugno 2019

## **Regeste**

Atti sessuali con persone incapaci di discernimento e inette a resistere (in una clinica psichiatrica). Appelli di un AP e del PP contro l'assoluzione dell'imputato; definizione della teoria dell'"ipotesi zero" nella valutazione della credibilità (TF). Conferma dell'assoluzione

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Per quanto attiene alla vita dell'imputato, in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP, si rinvia al consid. 1 della decisione impugnata. Basterà qui ricordare che IM1 ha iniziato la propria attività come infermiere nella clinica \_\_\_\_\_ il 1° marzo 2013. Il 1° gennaio 2014 ha iniziato a lavorare nel reparto protetto della clinica. Avvio delle indagini e circostanze dell'arresto

#### **E. 1.1**

L'appello del procuratore pubblico è parzialmente accolto.

#### **E. 1.2**

L'appello dell'accusatrice privata ACP è respinto. Di conseguenza: 2. IM1 è prosciolto dalle imputazioni di cui all'atto d'accusa n. 61/2017 del 14 aprile 2017. 3. Lo Stato del Cantone Ticino verserà a IM1 un'indennità di fr. 97'725.-, di cui fr. 83'825.- a titolo di risarcimento ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP e fr. 13'900.- a titolo di riparazione del torto morale ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP. 4. L'istanza di risarcimento presentata dall'accusatrice privata ACP è respinta. 5. Le spese per la difesa d'ufficio di primo e secondo grado di IM1 sono sostenute dallo Stato.

### **E. 2**

Anche a questo riguardo, e giusta l'art. 82 cpv. 4 CPP, si rinvia al consid. III/6. e 7. della sentenza appellata (pag. 44 ss.). In questa sede è sufficiente rammentare che la segnalazione che ha dato il via all'inchiesta è stata fatta dal dr. \_\_\_\_\_, medico psichiatra di ACP. Situazione giuridica e accertamento dei fatti

#### **E. 3.1**

Il Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare che in caso di reati in ambito sessuale, molto spesso il giudice dispone unicamente delle dichiarazioni della vittima contrapposte a quelle del presunto autore (STF 6B\_233/2010 del 6 maggio 2010 consid. 1.3). Per ricercare la verità materiale, ha sottolineato l'Alta Corte, non è tanto determinante la credibilità generale della persona interrogata, nel senso di una duratura qualità personale, quanto piuttosto l'attendibilità della dichiarazione concreta rilasciata dalla persona (STF 6B\_1051/2019 del 9 aprile 2020 consid. 4.2; STF 6B\_1094/2017 dell'11 giugno 2019

consid. 3.1; STF 6B\_41/2013 del 25 luglio 2013 cons. 3.2, con rinvio alla DTF 133 I 33 consid. 4.3 pag. 45). L'esame di questa attendibilità rientra innanzitutto tra i compiti del giudice che deve verificare, appunto, l'attendibilità delle concrete dichiarazioni delle persone coinvolte nei fatti.

### **E. 3.2**

Più in dettaglio, ha ancora ricordato il Tribunale federale (STF 6B\_331/2020 del 7 luglio 2020 consid. 1.2 con numerosi rinvii), siccome è importante per reperire la verità, l'attendibilità della dichiarazione concreta viene verificata mediante un'analisi metodica del suo contenuto per stabilire se le affermazioni riferite a un determinato avvenimento provengono da un'effettiva esperienza vissuta della persona che rilascia la dichiarazione. Affinché una dichiarazione possa essere considerata attendibile, essa deve essere verificata in particolare circa la presenza di elementi di realtà ( Realitätskriterien ) nonché, inversamente, circa la mancanza di segnali di fantasia ( Phantasiesignalen ). È decisivo stabilire se la persona che fa la dichiarazione, considerate le circostanze, le sue capacità intellettuali e i motivi, potrebbe rilasciare una tale dichiarazione anche senza una reale esperienza vissuta ( auch ohne realen Erlebnishintergrund, même sans un véritable contexte expérientiel ). In modo metodico, l'analisi viene eseguita in maniera che il risultato complessivo – ottenuto nell'ambito di una procedura fondata su un'ipotesi di partenza e attraverso l'analisi del contenuto (caratteristiche immanenti alla dichiarazione, cosiddette caratteristiche reali, ossia Realkennzeichen ) e la valutazione della genesi della dichiarazione come pure del suo ulteriore sviluppo – viene verificato circa fonti di errore e viene analizzata la competenza personale della persona che rilascia la dichiarazione. In questo contesto, il punto di partenza è che la dichiarazione non è fondata nella realtà, e solo se questa supposizione (detta Nullhypothese , ipotesi zero), sulla base dei criteri di realtà accertati, non regge più, viene concluso che la dichiarazione corrisponde a un'esperienza reale e che è vera (STF 6B\_331/2020 del 7 luglio 2020 consid. 1.2 con numerosi rinvii).

### **E. 3.3**

Più motivi possono essere alla base di una dichiarazione non vera: può trattarsi di una dichiarazione consapevolmente falsa ma si può anche essere confrontati con affermazioni autosuggestive o influenzate da elementi esterni ( autosuggestive oder fremdsuggestierte Angaben : Oberholzer , Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020, n. 991). Nell'ambito dell'analisi del contenuto di una concreta dichiarazione sulla base di criteri di realtà (Realkriterien), si tratta segnatamente di analizzare la consistenza logica, la ricchezza quantitativa di dettagli, i collegamenti spazio-temporali, la descrizione di dettagli insoliti e di avvenimenti psichici, l'alleggerimento della posizione dell'accusato come pure indicazioni specifiche del reato. Le dichiarazioni sono inoltre da verificare per ciò che attiene alla loro costanza e occorre effettuare un paragone tra dichiarazioni fatte in tempi diversi sulla medesima fattispecie ( Oberholzer , op. cit., n. 992).

### **E. 4**

Applicando queste modalità di analisi al caso concreto ed esaminando dapprima quanto dichiarato dall'accusatrice privata appellante, si possono fare le considerazioni seguenti:

#### **E. 4.1**

Nel corso del primo interrogatorio, vale a dire quello videoregistrato del 21 agosto 2015 (AI 2), l'accusatrice privata appellante si è dapprima soffermata sulle circostanze che hanno preceduto e condotto al suo ricovero nella clinica \_\_\_\_\_ nel gennaio 2015. In

proposito ha riferito che, uscita dal suo appartamento, a casa, aveva sentito dalle scale del palazzo una donna che si lamentava e aveva visto un abitante del medesimo palazzo che scendeva di corsa con dei panni da lavare. L'accusatrice privata gli è allora corsa dietro, convinta che fosse in corso un maltrattamento. " L'ho un po' aggredito con l'atteggiamento, col mio modo di parlare ", ha riferito; l'interlocutore comunque non si è spaventato, era tranquillo e le ha risposto che doveva tornare " dalle sue creature ". Non avendo egli figli, l'accusatrice privata è uscita dal palazzo e ha chiamato la polizia. A detta dell'appellante vi era anche odore di nafta o benzina nell'edificio. Ha gridato aiuto, mettendosi sdraiata davanti alla porta di casa. In seguito sono arrivate la polizia e l'ambulanza, con cui è stata trasportata dapprima all'ospedale La Carità e da lì poi alla clinica \_\_\_\_\_. Richiesta dall'interrogante se si fosse trattato del suo primo ricovero in una clinica psichiatrica, l'accusatrice privata ha risposto di no, che è da quando aveva vent'anni che spesso è stata ricoverata (dagli atti risultano otto ricoveri alla clinica psichiatrica di Mendrisio e uno in quella di Castelrotto). Fra l'altro ha soggiunto, ricordando la circostanza che all'età di vent'anni alla clinica \_\_\_\_\_ aveva svolto un periodo di apprendistato, che " mi son detta, i miei problemi psichiatrici sono iniziati un po' dalla \_\_\_\_\_ ". Richiesta di spiegare il termine " disinibita ", che sembra essere stato utilizzato dall'accusatrice privata prima dell'inizio della videoregistrazione, ha risposto di " essere disinibita a livello di atteggiamento verso i maschi ", comunque che " non faccio niente " e che " sono allegra ", " ho un atteggiamento che mi sento bella " e anche " brillante ". Disinibita, ha poi precisato, " nel senso che sono più predisposta ad accettare degli approcci ". Sul tema va detto sin d'ora che dalle dichiarazioni di molti curanti, sentiti nel corso dell'istruttoria, è emerso un concetto di disinibita dai contorni ben più ampi rispetto a quanto riferito dall'accusatrice privata: un continuo proporre di eseguire sesso orale, un non raro girovagare seminuda (quando non nuda) nel reparto, nonché la necessità per il personale di evitare che l'accusatrice privata avesse rapporti sessuali con altri pazienti. Con riferimento all'imputato, l'accusatrice privata ha indicato che " credo che gli son piaciuta subito anche quando ero piena di paura all'inizio, quando ero indifesa ", soggiungendo che " una volta mi ha tagliato le unghie, mi ha trattato come una bambola ", ad esempio " avevo il segno di un anello del mio ex e era lì con l'alcol che mi tirava via il segno, perché lasciava il rame, non era d'argento ". " Mi elogiava sul fatto che io faccio il karatè e ha fatto anche lui il karatè ", evidenziando con la mimica che " allora sta cosa ", appunto quella della comune pratica del karatè, è stata eccessivamente enfatizzata dall'imputato. In questa descrizione, quello che l'accusatrice privata non riferisce è che, come indicato da non pochi curanti e ripreso in particolare anche nell'appello del procuratore pubblico, era in realtà l'accusatrice privata che si era innamorata dell'imputato. L'appellante ha poi riferito che " tante volte quando io non sto bene, non bisogna fare troppo affidamento su quello che dico ", passando poi – senza esplicitarlo – al tema degli atti che avrebbe subito e dicendo che " a mia mamma glielo avevo detto ma lei non ci credeva. Dopo gliel'ho ancora detto " e la mamma " guardandomi bene ha capito che ero sincera e da lì lei è esplosa di rabbia, dicendo che no, queste cose non devono succedere. Perché, se non era per mia mamma, io lasciavo andare, però mia mamma mi ha fatto ragionare ". Con riferimento all'imputato ha indicato che " non si merita neanche più di esercitare il suo mestiere, perché probabilmente chissà [con] quante persone lo ha già fatto, magari non son neanche la prima, perché lui ci sguazza dentro a quel laboratorio protetto, perché lì arriva dentro di tutto ". L'accusatrice privata ha poi evidenziato di portare avanti il procedimento " in favore delle donne e dei più deboli ", con ciò intendendo dire di volere evitare che avvenimenti come quelli che sostiene essere

capitati a lei non accadano a persone incapaci poi di segnalare siffatti episodi. Ha soggiunto che IM1 “era molto paterno” e “però intanto succedevano quelle cose”. Quando il discorso è stato portato dall’interrogante sugli atti di natura sessuale, l’accusatrice privata ha dapprima evidenziato che “io più che altro non ho sofferenza che ho dentro di me, più che altro rabbia”. Rabbia, ha continuato, “perché è una cosa ingiusta”. “Praticamente quando gli andava, pretendeva dei rapporti orali che avvenivano sempre o nel bagno o nella sala fumatori a luce spenta e poi una volta, l’ultimo abuso che ho subito, praticamente faceva la notte, io ero in camera con una signora anziana di 81 anni che aveva problemi di demenza”. Sempre a riguardo dell’ultimo episodio, l’accusatrice privata ha riferito che aveva mal di schiena, siccome aveva continuato a camminare su e giù per il corridoio del reparto protetto. Ha comunicato questo suo dolore all’imputato il quale le ha risposto di entrare in camera e che sarebbe arrivato. L’accusatrice privata ha riferito di avere pensato che l’infermiere sarebbe arrivato per farle un massaggio alla schiena. Prima di passare alla descrizione dei successivi avvenimenti, l’appellante ha sostenuto che “probabilmente lo dovrò rivedere”, soggiungendo che “purtroppo mi dispiace”. Riprendendo il discorso dell’ultimo abuso avvenuto, invece di farmi i massaggi è passato subito nelle mie parti intime, coi guanti, non so perché aveva su i guanti, e mi ha messo le dita dentro nel, non riesco a dirlo”, per poi completare la frase dicendo “davanti e dietro coi guanti” e precisando che “ero a pancia sul letto” e che “oltretutto c’era ‘sta signora anziana che mi dormiva da parte”. Alla domanda se questi accadimenti siano stati gli ultimi, ha risposto “poi di nuovo è avvenuto il rapporto orale dopo che mi ha toccato nelle parti intime”, sempre quella stessa sera, concludendo che “dopo da lì più niente”. Alla domanda se l’interruzione di queste pratiche fosse avvenuta perché l’accusatrice privata è stata trasferita nel reparto aperto o se, invece, l’imputato si fosse fermato di suo, l’appellante ha dapprima risposto di non sapere il motivo, soggiungendo però poi “perché il giorno dopo al dottor \_\_\_\_\_, che era il medico che mi curava e che quasi mi fa crepare, gli ho detto quello che è avvenuto e lui mi fa “io non ci credo”. E questo infermiere mi fa “Oh, ma sei maggiorenne, non fare la bambina””. Alla domanda se al reparto chiuso “sei sempre stata sotto medicinali”, l’appellante ha risposto “sì, sempre”. Sul tema dei coiti orali, è stata l’interrogante a iniziare il discorso affermando che “se ho capito bene, lui pretendeva da te dei coiti orali, che avvenivano nella sala fumatori al buio, quindi mi viene da pensare cosa? alla sera, non so?”. “Sì quando faceva la notte”, ha risposto l’accusatrice privata. L’interrogante ha allora chiesto: “Nella sala fumatori non entrava nessuno a fumare?”. “No, no erano tutti a dormire”, ha risposto l’accusatrice privata, soggiungendo che “sapeva ben lui quando era il momento opportuno, che non c’erano pericoli”. Il dialogo è poi proseguito nel modo seguente (I = interrogante; AP = accusatrice privata appellante): “I: Altre volte, invece, nella tua camera, nel bagno mi hai detto. Cos’è un bagno in comune? AP: È un bagno con la doccia. I: Ma è comune o è nella tua camera? AP. È comune. Ah no, no è nella mia camera. Ogni camera aveva la sua doccia. I: Quindi era nella tua camera. AP: Sì I: E anche lì non c’era il problema o la paura che entrasse qualcun altro, qualche altro infermiere? AP: Ma io penso che lui, che lui gli faceva piacere il pericolo. Era un po’ una sfida.” In seguito l’accusatrice privata ha dapprima indicato che “non è che mi obbligava” per poi rispondere che nei ricoveri a Mendrisio non le era mai capitato qualcosa del genere con degli infermieri, e aggiungendo di avere sentito che lo ha fatto anche con un’altra persona, anche lei paziente e disinibita di nome ACP2 e che, immagina, “gliel’ha messo in bocca anche a lei”. Successivamente l’interrogatorio, addentrandosi nei comportamenti rimproverati all’imputato, è continuato così: “I: Ma lui a te faceva qualcosa? AP: Eh, la

prima volta ero a letto, è arrivato lì e si è alzato su la cosa e ho visto che ce l'aveva duro. I: Cosa si è alzato su? AP: Ho visto che ce l'aveva duro. Si intravedeva. I: Ma cosa aveva alzato su? AP: La cosa. I: Ma cosa? AP: Come si chiama, il camice. I: Ah, okay. Il sopra. AP: Si intravedeva, io ero a letto. I: Ah, ti ha proprio fatto vedere tirando su il sopra del camice. AP: E mi ha messo la mia mano lì. I: Ah, te l'ha fatto sentire.” L'accusatrice privata, rispondendo alle successive domande, ha poi precisato che non vi sono mai stati rapporti completi e che, intanto che lei gli praticava il coito orale, l'imputato le prendeva la testa. Ha poi ribadito, così richiesta dall'interrogante, che il tocco nelle parti intime è avvenuto solo una volta, l'ultima volta. Alla domanda circa la frequenza con cui l'imputato faceva “ questo tipo di richieste ”, l'accusatrice privata ha dapprima chiesto “ Il rapporto orale? ” e, alla replica affermativa dell'interrogante (“ Sì ”), l'accusatrice privata, ha risposto: “ Ma, alla fine, è successo quattro volte ”. “I: Quindi, una volta al mese da quando sei stata su? AP: Boh. I: Potrebbero essere di più di quattro o meno di quattro? AP: Più di ... , no quattro. Perché penso che a un certo momento ha avuto anche un po' paura, perché io le dicevo... io dicevo agli infermieri. Io le dico le cose (e ride). Io l'ho detto: ho fatto un pompino al, al, all'IM1. Nessuno mi credeva”. Restando nel contesto del numero di atti che sarebbero avvenuti, questa Corte sottolinea che la stessa accusatrice privata – per essere certa che il quesito che le veniva posto riguardasse i rapporti orali – lo ha chiesto all'interlocutrice. Ottenuta risposta affermativa, l'appellante ha nondimeno risposto – invero non senza una certa esitazione – che i rapporti orali sarebbero stati quattro, quando invece nella segnalazione i rapporti orali risultavano essere tre. Nemmeno si può facilmente giustificare questo errore, inglobando il tocco nelle parti intime, visto che il tema era, come appena detto, limitato ai rapporti orali. Evidente poi che il tocco delle parti intime, siccome sarebbe avvenuto immediatamente prima dell'ultimo rapporto orale, non inciderebbe sulla frequenza temporale delle richieste del convenuto. L'interrogatorio è poi ripreso soffermandosi qualche istante sul fatto che l'appellante aveva riferito degli avvenimenti anche a un infermiere che conosceva dall'infanzia, il quale l'avrebbe invitata a chiarire la situazione direttamente con il collega infermiere, e che la clinica \_\_\_\_\_ “ perciò è un puttanaio in quel posto lì. Loro sanno e non fanno un cavolo ”. Per quanto attiene all'imputato, ha riferito che “ lui è furbo, era furbo ”, aggiungendo poi che “ era molto severo ”. Nella fase finale dell'interrogatorio, al rientro da una breve interruzione, è stato chiesto all'accusatrice privata se avesse mai detto all'imputato: “No, non voglio farlo”. L'accusatrice privata ha risposto di no. L'interrogante ha poi chiesto: “ Quando lui eiaculava, dove lo faceva? ” A questa domanda, l'accusatrice privata ha dapprima fatto silenzio per qualche istante e scosso leggermente il capo, abbozzando una sorta di sorriso. All'interrogante che le chiedeva: “ Ingoio? ”, ha risposto “ Sì ” e in seguito: “I: Lo sperma lo ingoiavi? AP: No, mi diceva di sputarlo. Però una volta è successo che non m'ha detto niente e m'è andato in gola. Quasi mi veniva da vomitare.” Soggiungendo poi di pensare che questa cosa sia successa l'ultima volta, “se no lui mi faceva sputare sempre”. L'appellante si è definita durante la degenza, “ un tornado, un ciclone ” e che “ mi arrabbiavo facilmente ” soprattutto quando si sentiva presa in giro. Ha poi soggiunto: “ Guarda che io questo infermiere lo disturbavo anche, per dire, lo provocavo. E dopo a volte lui non voleva. Era diventato un rapporto un po' strano. ” “I: Lo provocavi a parole o anche a fatti? Cioè, in qualche modo lo toccavi? AP: Ma, lui era contento (e ride). Il problema è che io avevo le voglie, che secondo me erano dovute un po' ai medicinali che prendevo. Sentivo che i medicinali che mi davano mi facevano venire voglia. Quello che è successo tra me e lui, alla fine è vero sono adulta e tutto però pensandoci su bene non doveva capitare

perché doveva essere più forte di me e farmi capire. Infatti una notte m'ha presa anche per il collo ma non mi ricordo più per cosa. Non girava nessuno. M'ha preso per il collo. Probabilmente l'ho tirato fuori dagli stracci. I: Ma tu lo stuzzicavi anche a livello sessuale? AP: Ma io rompevo le balle. Ma sì. I: Ma, appunto, toccandolo o verbalmente, solo a parole? AP: Ma no, mi mettevo lì. Facevo la stupida. I: Non riesco a capire se solo a parole o anche se lo toccavi sulle parti intime. AP: No, no no. Neanche a parole, l'atteggiamento. I: Cioè l'atteggiamento fisico? AP: Sì." Ha soggiunto di non avere ricordi di avvenimenti particolari nei giorni in cui, durante la degenza alla clinica \_\_\_\_\_, era in camera da sola. Ha concluso ribadendo che la denuncia non l'ha fatta solo per sé bensì affinché avvenimenti del genere non succedano più.

#### **E. 4.2**

Durante l'interrogatorio di confronto (mediante video) tra l'accusatrice privata ACP e l'imputato del 19 ottobre 2015 (AI 103 e AI 107), l'appellante ha dapprima ricordato che nel primo mese/mese e mezzo circa da quando era stata ricoverata nel reparto protetto della clinica \_\_\_\_\_ è stata molto male ed era fortemente sedata. Di quel periodo, sostanzialmente, non ha ricordi se non che è stato un momento buio. Per quanto attiene al periodo successivo, quando ha riferito di avere cominciato a stare un po' meglio, l'accusatrice privata ha dapprima ricordato che l'imputato si prendeva cura di lei, che una volta le ha tagliato le unghie, le metteva la crema in faccia, menzionando nuovamente che le ha tolto con l'alcol la ruggine dall'anello di fidanzamento. L'imputato era molto gentile con lei.

#### **E. 4.2.1**

Passando agli avvenimenti rimproverati all'imputato, l'appellante ha riferito quanto segue: "Una sera, io ero a letto e lui era da parte a me, da una parte del letto. Si è tirato su il camice e avevo visto che c'aveva un'erezione e dopo praticamente gli ho fatto un rapporto orale e quando lui è venuto mi ha detto di sputare nel lavandino il liquido. E queste cose sono avvenute in quattro momenti diversi, perciò, tre sono stati i rapporti orali e una volta io gli avevo detto che avevo mal di schiena e ero in stanza con una donna anziana, ero sdraiata sulla pancia e lui è arrivato e mi ha tolto le mutande e mi ha messo due dita nella vagina e due dita nell'ano con i guanti di plastica, con i guanti. Solo che quando sono successe queste cose io, sinceramente, non le vedevo come una cosa grave, poi è anche un po' la mia malattia, [...] a volte capita che sono disinibita sessualmente, provo e tutto. E poi ero anche attratta da IM1 perché mi faceva sentire importante, mi elogiava sul fatto che ero una karateka come lui, mi trattava meglio, insomma. Però se io sono qui a parlare, a denunciare questa cosa è perché, dal momento che adesso sto un po' meglio, mi sono resa conto che quello che è successo in quella struttura è sbagliato, perché io [...] ero paziente [...]. Dal momento che ero fuori di testa. Se non ci arrivavo io doveva arrivarci lui. Non dovevan succedere 'ste cose perché l'IM1 doveva essere mio angelo custode non, non so come chiamare. Cioè, io non sono, non ho rancori verso, cioè, nel senso, sono adulta e tutto però è giusto che quel che, che..., mi mancano un po' le parole perché non è facile di parlare di 'ste cose così, [in mezzo ad] altra gente. Però è giusto che, che si mettano a posto 'ste cose. Io sinceramente, col passare del tempo, nel senso, io spero che, cioè, non ho rancori. Perché comunque ti ho sempre voluto bene, però, questa cosa, ne ho parlato col mio psichiatra e mi ha resa attenta sul fatto, sul fatto che queste cose non devono accadere. Bon, non so più cosa dire. Mi dispiace per il ...". Ha poi soggiunto: "Cioè, non è che provo odio verso questa persona, però, ho sentito anche che è successa con altre persone, allora cioè 'sto fatto di

accapparrarsi qualcuno, di elogiarlo e tutto, per farsi fare delle cose non è, non è giusto”. Venendo specificamente al primo episodio rimproverato all’imputato, è stato chiesto all’appellante se ricordava se in quel momento divideva la camera con qualcuno. “ Non mi ricordo, mi sa di no. Non mi ricordo, non credo ”, è stata la risposta. Richiesta di dire se, dopo che l’imputato aveva sollevato il camice, sia successo qualcosa di particolare, ha risposto: “AP: Mi sembra che gliel’ho toccato. I: Gliel’hai toccato di tua spontanea volontà?” AP: Non mi ricordo”. Appurato che sotto il camice l’imputato aveva i pantaloni bianchi, l’interrogatorio è così proseguito: “AP: Siamo andati in bagno. I: Siete andati in bagno. Chi ha detto cosa? AP: Penso tutti e due. I: Siete andati in bagno... AP: E gli ho fatto un rapporto orale. I: Mah, tu cosa indossavi in quel momento, ti ricordi? AP: No. I: Con cosa dormivi non lo sai, di solito? AP: Mah, non so neanche se era di notte o sera, notte o... penso che era ancora chiaro.” E in seguito: “I: I pantaloni, è lui che si è tolto qualcosa, glieli hai tolti tu? AP: Lui. I: Sono stati abbassati, sono stati tolti, ecco questo genere di dettagli? Se ti ricordi. AP: Penso tutti e due. I: In che senso? AP: Sinceramente proprio i dettagli-dettagli non me li ricordo. Penso lui.” Alla domanda relativa alla posizione dell’accusatrice privata durante il rapporto orale, ha risposto: “ In ginocchio ”. E successivamente, sempre in relazione a quei frangenti: “I: Intanto che gli praticavi il coito orale, lui faceva qualcosa? Diceva qualcosa? AP: No (scuotendo anche il capo). I: Non diceva niente? AP: Non mi ricordo, no.” L’interrogante ha allora reiterato la domanda se l’imputato “ Faceva qualcosa? ”, precisando poi “ Su di te? ”, domanda alla quale in realtà l’accusatrice privata aveva risposto di no, scuotendo anche il capo, pochi secondi prima. L’accusatrice privata, tentennando, così ha risposto: “ Penso che mi, mi, aveva la testa, la mano sulla mia testa ”. “I: Teneva la mano ferma o la muoveva? AP: Ferma. I: Ti muoveva la testa? AP: La prima volta no.” L’interrogante, con riferimento al rapporto orale in questione, ha poi chiesto all’appellante: “ Non ti ricordi se questo atto te l’ha chiesto lui, ti sei proposta tu, è stata una cosa automatica? ” L’accusatrice privata ha ribadito che, sostanzialmente, si è trattato di una “ cosa automatica ”. Ha poi soggiunto: “ Lui aveva voglia ”. L’interrogatorio è così proseguito: “I: E tu? AP: E, ero in un momento che avevo appunto ‘sto problema della disinibizione, che avevo ‘sti impulsi sessuali. Non so se era dovuto ai medicinali o cosa. Avevo bisogno”. Così richiesta, la paziente ha risposto di non avere ricordi di contatti avvenuti tra lei e l’imputato prima che quest’ultimo venisse vicino al suo letto con il pene già in erezione. E in seguito, a proposito della fase immediatamente successiva all’ejaculazione: “I: E in questo momento lui dice ...? AP: Di sputare. I: Ti dice di sputare. Di sputare dove? AP: Non m’ha detto nel lavandino o nel bagno. Io ho sputato nel lavandino.” È poi stato chiesto se l’imputato si sia lavato oppure no e l’accusatrice privata ha risposto: “ No, che io abbia visto, no ”. Alla domanda se l’imputato avesse “ detto qualcosa dopo? ”, ha risposto: “ Non mi ricordo. Era sempre gentile con me ”, soggiungendo poi: “ Anche se sono successe ‘ste cose. Che non sono giuste ”. L’accusatrice privata ha poi iniziato a parlare sua sponte, indicando che “ il tutto è successo sull’arco di non so quanti mesi ”, indicando che comunque lei a volte provocava con il suo atteggiamento l’imputato, il quale dal profilo professionale era, a suo avviso, forse uno dei migliori, per quanto poteva capirne, e che con lui ogni tanto scherzavano, “ alludendo magari al sesso ”.

#### **E. 4.2.2**

L’interrogante è poi passata al secondo episodio. L’interrogatorio si è sviluppato nel modo seguente: “I: Allora, poi abbiamo questa, quest’altra volta dove è successo qualcosa nel locale fumatori. Puoi raccontarci questo episodio nel locale fumatori? AP: È che è avvenuto

anche lì un rapporto orale. Ha spento la luce e gli ho fatto un rapporto orale. I: Ma c'è stata prima una comunicazione tra di voi? Verbale piuttosto che fisica? Cioè, ti ricordi se tu in questo locale fumatori eri dentro da sola..." La formulazione finale della domanda è stata interrotta dall'accusatrice privata che ha risposto: "AP: Non c'era nessuno, dormivano tutti. E lui faceva la notte." L'interrogante ha allora ricordato all'accusatrice privata che quest'ultima aveva riferito che l'imputato "è un bravo infermiere ma anche furbo, nel senso che prima verificava che tutti dormissero", per poi chiederle: "I: E quindi, non ti ricordi se eri già dentro tu nel locale fumatori? AP: no, ci siamo messi d'accordo." Annuendo poi l'appellante alla frase dell'interrogante: " Ah, vi siete messi d'accordo prima ". Rientrando da una breve pausa durante l'interrogatorio, tuttavia, l'accusatrice privata ha specificato che non è " che ci siamo messi d'accordo ", bensì che " c'era un momento tranquillo e allora ... ", soggiungendo, in sintesi, di non ricordare. Ha poi precisato – su indicazione dell'interrogante, che le ricordava che "quindi nel locale fumatori lui spegneva" alludendo alla luce – che appunto la luce l'aveva spenta l'imputato. Quel che emerge in questo contesto è sicuramente una confusione da parte dell'accusatrice privata sulla fase iniziale di quello che è il secondo avvenimento rimproverato all'imputato e che sarebbe avvenuto nella sala fumatori. L'accusatrice privata non è stata in grado di indicare come mai entrambi avrebbero finito per trovarsi in quella sala, mutando l'incipit di quegli accadimenti. Ad un certo momento ha poi ancora riferito: " Anzi, adesso che ci penso, siamo entrati dentro nella sala fumatori, dopo lui ha spento la luce e dopo è avvenuto il fatto. Non che ci siamo messi d'accordo. " Di un intervenuto accordo, invece, aveva parlato – come visto sopra – poco prima. E in seguito ha aggiunto: " Forse ero andata lì a fumare una sigaretta, non mi ricordo più ". Facendo intendere, con quest'ultima frase, che lei si trovasse già nella sala, altro che " siamo entrati dentro nella sala fumatori ". In sintesi, il meno che si possa dire è che non vi è stata chiarezza nella spiegazione su come i due si sarebbero trovati nella sala fumatori (in un primo tempo l'accusatrice privata ha parlato di un accordo con l'imputato poi, invece, lo ha negato) e come sarebbero entrati (in un primo tempo il racconto è che " siamo entrati dentro nella sala fumatori " poi, invece, spunta la versione secondo cui, forse, l'accusatrice privata si era recata lì per fumare). A proposito della posizione, all'interno della sala fumatori, in cui sarebbe avvenuto il rapporto orale, vale a dire a ridosso dell'entrata, si riporta qui di seguito lo stralcio dell'interrogatorio: "I: Quindi anche la posizione in cui effettuare questo, questo coito orale era stata scelta da lui. AP: Ma, scelta, non lo so. I: Beh, indicata? AP: Indicata... Non mi ricordo neanche più con chi stavo in camera, perché ne ho cambiati talmente tanti di persone." Quest'ultima risposta dell'accusatrice privata non ha un nesso con la domanda, a meno di interpretarla nel senso (l'unico logico che appare a questa Corte) che l'appellante intendesse dire che non si ricordava più chi aveva deciso di mettersi subito dopo la porta della sala fumatori, così come nemmeno ricorda con chi condivideva la stanza. Richiesta di dire se le modalità del coito orale nella sala fumatori siano state le medesime di quelle del primo episodio, l'appellante ha risposto che l'imputato le teneva la testa e gliela muoveva. A eiaculazione avvenuta, ella sarebbe corsa nel bagno della sua camera per sputare lo sperma.

#### **E. 4.2.3**

L'interrogante ha poi inteso vertere l'interrogatorio sul terzo episodio, introducendolo con la frase: I: Poi c'è un altro avvenimento. L'accusatrice privata ha allora chiesto: " Questo siamo a tre? ", soggiungendo poi: " Penso che quello del locale fumatori era il terzo ". A mente di questa Corte, l'episodio del locale fumatori era manifestamente il secondo. Vero è che l'accusatrice privata aveva accennato e introdotto, nell'ambito della trattazione del

primo episodio, anche elementi dell'ultimo in ordine cronologico (quello in cui l'imputato le avrebbe messo due dita nella vagina e nell'ano, per poi farsi fare un rapporto orale), ciò che potrebbe averla confusa. O, ancora, potrebbe avere suddiviso in due episodi i primi avvenimenti (avvicinamento al letto con il pene in erezione da un lato, successivo rapporto orale nel bagno della camera dall'altro), così che – poi – il rapporto orale nel locale fumatori le risultasse il terzo. Una certa confusione in tal senso è continuata per un po' nel corso dell'interrogatorio, ma l'accusatrice privata è riuscita in seguito a ribadire quanto già aveva espresso, e cioè: “ Ehm, la prima volta te l'ho già raccontata, che arriva in camera con l'erezione e si fa 'sto rapporto orale. Poi, un'altra volta nella sala fumatori. E poi l'ultima volta che appunto, dopo che mi tocca, anche lì gli faccio un rapporto orale ”. Con riferimento all'ultimo episodio l'appellante ha riferito di avere ad un certo punto detto “ basta, basta ” all'imputato che le aveva messo le dita nella vagina e nell'ano. Dopo di che, lei gli ha fatto un rapporto orale in bagno, rapporto che sarebbe venuto “ in automatico, non so, spontaneo ”. Il giorno dopo ha riferito l'accadimento al dr. \_\_\_\_\_, ma questi non le ha creduto. L'appellante ha soggiunto, su domanda relativa a “quella sera”, ovvero all'ultimo episodio: “ Era sera. Era già buio. Penso eran già le dieci perché la mia compagna di stanza dormiva. Era una signora di 81 anni. Che io c'avevo paura di quella signora ”, dato che ogni tanto “ aveva uno sguardo cattivo ”, “ poverina ”. Richiesta di dire se abbia mai minacciato l'imputato di farlo licenziare, l'accusatrice privata ha risposto di no. Quanto alla sua posizione durante il rapporto orale nella sala fumatori, ha risposto che lei era in ginocchio. Alla domanda del difensore dell'imputato circa il motivo per cui, con riferimento all'ultimo episodio in ordine cronologico, quando è entrata in stanza, ha pensato che l'imputato l'avrebbe raggiunta per farle un massaggio, l'appellante così ha (per la prima volta) risposto: AP: “Perché me l'ha detto”, precisando: “Io gli ho detto che avevo mal di schiena e lui mi ha detto che arrivava a farmi un massaggio”. Nel corso del primo interrogatorio, l'accusatrice privata aveva invece dichiarato di essersi lamentata per il mal di schiena e che l'imputato le aveva risposto che l'avrebbe raggiunta in camera (“ vai dentro in camera che arrivo ”), pensando la paziente pertanto che l'infermiere le avrebbe fatto un massaggio ma non che l'infermiere le avrebbe esplicitamente risposto di andare in camera e che l'avrebbe raggiunta per farle un massaggio. Sempre su domanda del difensore, l'appellante ha risposto di avere nondimeno praticato un rapporto orale all'imputato, poco dopo il “ basta, basta ” da lei pronunciato per fargli interrompere il suo movimento con le dita nella vagina e nell'ano, siccome ciò le è venuto “ automatico ”, “ non so neanche io il perché ”, “ è avvenuto così ”, nessuno lo ha proposto. Ha poi aggiunto di avere fatto anche, in un'altra occasione, un massaggio ai piedi all'imputato, circostanza che quest'ultimo ha negato. Nella parte finale del confronto, così invitata dalla sua patrocinatrice, l'accusatrice privata ha ribadito che quanto da lei riferito corrisponde alla verità.

#### **E. 4.2.4**

A proposito di ACP2, l'appellante ha riferito che un'altra signora, di cui non ricorda il nome, le ha chiesto: “ Tu sai chi è quell'infermiere che, cioè mi ha detto, sai che c'è una qui che un infermiere le ha messo il pisello in bocca, sai chi è? E dopo io ho pensato a IM1, visto che... E appunto è questa ACP2 ”. L'appellante ha poi riferito l'avvenimento seguente: “ Una sera, per caso, passavo giù dal primo piano, stavo andando in sala fumatori, e sento nella stanza 105 una persona che ansimava. E questa persona che ansimava si chiama \_\_\_\_\_, che è una donna turca sulla cinquantina che ha un problema, c'ha un neurone in meno, no. Però non, e praticamente c'era la lucina verde ed è uscito fuori l'infermiere che si chiama \_\_\_\_\_, però non saprei dire che cognome ha. E sentivo 'sta, 'sta \_\_\_\_\_ che,

che ansimava, come se stesse facendo un atto sessuale, no. ”

#### **E. 5.1**

La nota d'onorario dell'avv. DI1 per la procedura d'appello è approvata per: -

onorario	fr.	4'050.-	- spese	fr.	366.-	- IVA (7.7%)
fr.	340.-	Totale fr.	4'756.-			

#### **E. 5.2**

Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

#### **E. 5.3**

La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, allegando l'originale del presente dispositivo. 6. Le spese per il gratuito patrocinio di primo e secondo grado dell'accusatrice privata ACP sono sostenute dallo Stato.

#### **E. 5.4**

Con riferimento, poi, all'aiuto che l'imputato ha dato in un'occasione all'accusatrice privata appellante nella cura dell'igiene personale, l'infermiere ha riferito di avere ricevuto istruzione in tal senso da parte del suo superiore, l'infermiera \_\_\_\_\_, responsabile del primo piano e del reparto protetto della clinica \_\_\_\_\_. Dagli atti non emergono elementi contrari a questa spiegazione fornita dall'imputato e, inoltre, è risultato che non sempre era possibile disporre di personale femminile per la cura dell'igiene delle pazienti (VI dr. med. \_\_\_\_\_, AI 75 pag. 6). Pertanto, il fastidio che potrebbe avere provato o non provato l'infermiere \_\_\_\_\_ per avere l'imputato eseguito quanto sollecitato dalla capo reparto e l'intensità o meno di uno scambio di vedute sul tema che egli ha avuto con l'imputato, non permettono di trarre alcuna conclusione in merito ai fatti rimproverati a IM1 nell'atto di accusa.

#### **E. 5.5**

Infine, è sostenibile l'affermazione secondo cui nella clinica \_\_\_\_\_ vi era una discrepanza tra quello che, in teoria, avrebbe dovuto venire segnato nel diario giornaliero del singolo paziente e quanto, invece, veniva annotato nella pratica. Ma questa Corte non ha elementi concreti per fondare il convincimento che dietro a questa prassi ci sia il recondito e specifico scopo di coprire l'imputato. Anche perché, al di là delle annotazioni o meno nel diario giornaliero, un maggiore coinvolgimento di IM1 nelle mire a sfondo sessuale dell'accusatrice privata appellante rispetto agli altri curanti è emerso – ancorché con sfumature diverse – nel corso degli interrogatori di questi ultimi (vi si ritornerà più avanti), per cui non v'è ragione di ipotizzare un disegno di copertura da parte dei colleghi dell'imputato o di ipotizzare un disegno di autocopertura di questo o quel collega.

#### **E. 6.1**

La nota professionale dell'avv. DI2 per la procedura d'appello è approvata per: -

onorario	fr.	4'450.-	- spese	fr.	192.-	- IVA (7.7%)
fr.	358.-	Totale fr.	5'000.-			

##### **E. 6.1.1**

Così, con riferimento al primo episodio, durante il primo interrogatorio l'appellante ha riferito che – dopo che l'imputato si era avvicinato al suo letto, alzando il camice in modo che si intravedesse il pene in erezione – l'infermiere “ mi ha messo la mia mano lì ”. Durante l'interrogatorio di confronto, la paziente si è limitata – rispondendo alla domanda dell'interrogante – a dire: “ Mi sembra che gliel'ho toccato ” e alla domanda se questo tocco sia avvenuto “di tua spontanea volontà”, ha risposto di non ricordare. Alla domanda su che cosa indossasse in quel momento, ha risposto – come già si è accennato – di non rammentarlo (quesito che non era stato posto nel primo interrogatorio), né di ricordare con quali indumenti dormisse di solito e soggiungendo: “ Mah, non so neanche se era di notte o sera, notte o... penso che era ancora chiaro ”. Quest'ultima dichiarazione ha suscitato non poche perplessità nella Corte. Anche a volere collocare questo episodio (che, tuttavia, sarebbe il primo in ordine cronologico) nel mese di aprile 2015 (ma in realtà non vi è alcuna prova al riguardo, anzi: la stessa accusatrice privata ha riferito che “ il tutto è successo sull'arco di non so quanti mesi ” e l'atto di accusa colloca al 29 aprile 2015 il limite temporale entro il quale sarebbero avvenuti tutti gli episodi concernenti l'appellante), l'eventualità evidenziata dalla paziente che potesse essere ancora chiaro significa che l'episodio sarebbe avvenuto prima della conclusione del turno del pomeriggio (turno, infatti, che finisce alle ore 22, orario in cui in aprile è certamente buio), quando gli infermieri nel reparto protetto erano sempre in due, ciò che rende alquanto ardito e ben poco credibile il compimento di un atto del genere. Nel primo interrogatorio, poi, l'accusatrice privata ha riferito che intanto che lei praticava all'infermiere il coito orale, l'imputato le prendeva la testa. Durante l'interrogatorio di confronto, sempre con riferimento al primo episodio, la paziente ha risposto di no, scuotendo anche la testa, alla domanda se durante il coito orale “lui faceva qualcosa? diceva qualcosa?”. Ribadita la domanda se l'imputato “Faceva qualcosa?”, precisando poi “Su di te?”, l'accusatrice privata ha risposto: “Penso che mi, mi, aveva la testa, la mano sulla mia testa”, non mostrandosi quindi più così sicura.

### **E. 6.1.2**

Il secondo episodio è stato trattato più in dettaglio solo nel corso dell'interrogatorio di confronto, mentre nel primo interrogatorio era stato toccato solo a tratti, senza entrare nei particolari, ragione per cui non possono evidentemente esservi contraddizioni rispetto a precedenti dichiarazioni dell'accusatrice privata. Quel che è emerso durante l'interrogatorio di confronto, e come già accennato in precedenza (consid. 4.2.2), è che l'accusatrice privata non ha saputo riferire come mai lei e l'imputato si sarebbero trovati nella sala fumatori. Inizialmente ha dichiarato che lei e l'infermiere si sarebbero messi d'accordo prima. Rientrando da una pausa dell'interrogatorio, ha invece dichiarato che non si erano messi d'accordo, bensì che “ c'era un momento tranquillo e allora... ”. Successivamente ha ventilato una terza ipotesi: “ Forse ero andata lì a fumare una sigaretta, non mi ricordo più ”.

### **E. 6.1.3**

Con riferimento, poi, all'ultimo episodio, quel che risulta di non facile comprensione per la Corte è il fatto che, malgrado l'agire dell'infermiere nelle parti intime dell'accusatrice privata sia stato interrotto da un “ basta, basta ” da parte di quest'ultima, ella gli abbia poi nondimeno praticato, immediatamente dopo, un coito orale. Pur considerando la malattia dell'accusatrice privata, è quantomeno strano che la paziente – che si aspettava a suo dire un massaggio alla schiena e che non risulta avere gradito l'operato ascrivito all'infermiere, tantomeno per il fatto che aveva dei guanti – abbia poi subito praticato, in “ automatico ” per riprendere la sua espressione, del sesso orale all'imputato. Anche il fatto che nel primo

interrogatorio l'accusatrice privata abbia detto, con riferimento alla fase immediatamente precedente l'ultimo episodio, che l'imputato ha risposto "vai dentro in camera che arrivo" alle lamentele della paziente sui dolori alla schiena, mentre nel secondo interrogatorio l'appellante ha dichiarato che era stato proprio l'imputato a dirle che sarebbe venuto in camera sua a farle un massaggio alla schiena, non ha rafforzato nella Corte il convincimento di un racconto privo di elementi difformi dalla realtà.

### **E. 6.2**

Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

### **E. 6.3**

La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, allegando l'originale del presente dispositivo. 7. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 2'393.60, sono posti a carico dello Stato. 8. Gli oneri processuali dell'appello del procuratore pubblico, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 2'000.- b) altri disborse fr. 200.- fr. 2'200.- sono posti a carico dello Stato. 9. Per l'appello dell'accusatrice privata ACP, non si prelevano né tasse né spese. 10. Intimazione a: 11. Comunicazione a: Per la Corte di appello e di revisione penale Il giudice presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

### **E. 7**

Ma al di là delle discrepanze riscontrate nei racconti dell'accusatrice privata, vi è nella Corte il dubbio – dopo analisi e valutazione di tutti i mezzi probatori agli atti – che l'insieme delle concrete dichiarazioni dell'accusatrice privata riferite agli episodi oggetto dell'atto di accusa non abbia il suo fondamento nella realtà. E ciò, malgrado il fatto che, ad esempio, la singola circostanza secondo cui l'accusatrice privata appellante abbia per un certo periodo condiviso la propria stanza con una paziente di 81 anni sia vera (AI 95) e la riferisca nel contesto di un episodio, e malgrado il fatto che, di per sé, è anche emerso che un infermiere che svolgeva il turno di notte nel reparto protetto della clinica \_\_\_\_\_ era, specie nella prima parte del turno, da solo, visto che il collega soprannominato "notte jolly" raggiungeva il reparto protetto in maniera più fissa solo attorno a mezzanotte. Il dubbio sorge a prescindere dalla dichiarazione della stessa appellante, secondo cui "tante volte quando io non sto bene, non bisogna fare troppo affidamento su quello che dico". E a prescindere anche dal fatto che la mamma dell'accusatrice privata (che di sicuro ha influito non poco nella scelta della figlia di segnalare i fatti, come poi avverrà tramite il dr. \_\_\_\_\_) ha riferito che, a proposito dei racconti della figlia sugli abusi dell'infermiere, "queste dichiarazioni di mia figlia sono sempre avvenute quando era scompensata" (AI 43,

pag. 4).

### **E. 7.1**

L'infermiere \_\_\_\_\_ ha riferito (AI 57, pag. 9): "Accadeva inoltre che [ ACP ] dicesse di aver fatto qualcosa di sessuale con un collega nel corso dei turni precedenti. Quando riportava di queste cose parlava prevalentemente del collega signor IM1. Altre persone che venivano da lei citate erano il collega assistente di cura \_\_\_\_\_ o ancora il dottor \_\_\_\_". soggiungendo poi che "non parlava solo e unicamente di un collega specifico". Il collega infermiere \_\_\_\_\_ ha fra l'altro dichiarato (AI 58, pag. 10) di ricordare che l'accusatrice privata "diceva: ho fatto un pompino a quell'infermiere piuttosto che ad un altro" affermando poi: "Personalmente ho sentito che diceva di aver fatto un pompino a certi infermieri del reparto e anche a certi medici. Tra questi infermieri vi ero anch'io" e ribadendo che: "sull'arco del suo ricovero mi ha detto un paio di volte di aver fatto un pompino a qualcuno, sia pazienti che curanti".

### **E. 7.2**

\_\_\_\_\_, infermiera, si è così espressa (AI 59 pag. 13): "ADR che dal lato sessuale ACP mi ha detto direttamente che faceva sesso con i colleghi. Dipendeva chi c'era di notte. Se c'era \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ o IM1. ACP mi diceva quindi che faceva sesso o rapporti orali a tutti questi colleghi. ADR che capitava che alla mattina ACP mi dicesse per esempio "questa notte ho fatto un pompino a \_\_\_\_\_" e effettivamente quella notte lavorava il collega. Questo lo ha fatto anche con gli altri colleghi citati." evidenziando che (pag. 14): "era un continuo".

### **E. 7.3**

L'infermiera \_\_\_\_\_ (AI 60, pag. 10) ha riferito che l'accusatrice privata appellante, "nel corso del suo ricovero raccontava, giornalmente, di pratiche sessuali che lei aveva fatto nei confronti dei curanti" e che "I suoi riferimenti al sesso e a pratiche sessuali compiute erano giornalieri e non riferiti unicamente al mio collega IM1. Poi è accaduto che ACP è stata spostata nel Reparto aperto e lì ha iniziato a raccontare di questi atti sessuali, come se fossero stati reali. Preciso anche che ACP diceva cose assurde." Soggiungendo che (pag. 11): "aveva anche quando stava bene aveva delle idee fisse su certi aspetti. Tra questi il fatto che fosse stat [ a ] rinchiusa nel sotterraneo, fatto certo non vero. O ancora continuava a ripetere di aver fatto i pompini al dr. \_\_\_\_\_ e a IM1." Anche \_\_\_\_\_ (AI 89) ha riferito, a meno di un suo ricordo errato, del dottor \_\_\_\_\_, di cui non ha ricordato il nome (comunque è lui il medico che non lavorava più alla clinica \_\_\_\_\_ al momento dell'interrogatorio di \_\_\_\_\_), precisando comunque che erano cose sentite durante le consegne e che lui aveva sentito dire: "Di lei ricordo, ma credo che già lo sappiate, che riferiva spesso a tutti di avere avuto dei rapporti sessuali con IM1. Lo ripeteva ciclicamente. Se non mi sbaglio è capitato che riferisse la stessa cosa rispetto al suo medico curante. Non ricordo ora il nome ma credo non lavori più lì. Personalmente però posso dire che a me, personalmente, ACP non ha mai parlato di questi rapporti con IM1. Io so di queste cose solo per il tramite delle consegne operative. ADR che non mi pare che ACP riferisse di avere avuto rapporti sessuali con altri dei miei allora colleghi di lavoro. Se non vado errato parlava solo di IM1 e forse di questo dottore. Sempre e solo per sentito dire però".

### **E. 7.4**

Che l'imputato fosse al centro delle tematiche sessuali dell'accusatrice privata (anche se non era l'unico) è accertato. Il dottor \_\_\_\_\_, ma anche l'infermiera \_\_\_\_\_, hanno riferito che la paziente si era innamorata dell'imputato (AI 65 pag. 9) e \_\_\_\_\_ ha evidenziato che "io in ogni caso la storia dei pompini la associo subito a IM1 e non a altri curanti o pazienti. A me viene in mente solo IM1" (pag. 10).

### **E. 7.5**

Il dottor \_\_\_\_\_, medico psichiatra e psicoterapeuta nella clinica \_\_\_\_\_, ha fra l'altro riferito quanto segue (AI 75), soffermandosi dapprima sul tipo di disturbo dell'accusatrice privata appellante (pag. 5 e 6): "Si tratta di un disturbo schizoaffettivo molto grave che comprende appunto una parte psicotica che comporta allucinazioni sia visive, sia uditive, sia cenestesiche (fisiche), deliri persecutori di ordine sessuale. Vi è poi la parte affettiva che comporta l'umore, il tono dell'umore è elevato, la paziente è sovente logorroica, insonne e si manifestano delle disinibizioni sessuali. [...] aveva allucinazioni uditive, visive e anche di tipo mistico. Era convinta di venir uccisa durante il ricovero o anche che altri pazienti venissero uccisi, ricordo che diceva durante i suoi deliri che nelle cantine della clinica vi erano delle stanze adibite a mattatoio, o ancora che all'interno della clinica avvenivano degli stupri. ADR che non ha mai detto di essere stata oggetto di questi stupri." Al dottor \_\_\_\_\_ è stata in seguito posta una domanda molto importante, che viene qui riportata (pag. 7): "A domanda [...] se i pazienti una volta stabilizzati ricordano il delirio rispettivamente prendono coscienza che di delirio si trattava e non di realtà, rispondo che dipende da paziente a paziente. Taluni dopo pochi giorni dal delirio ne prendono coscienza e si distaccano dallo stesso, altri invece no e vi è una convinzione del delirio nonostante lo stesso sia terminato. ADR che per quanto concerne la paziente ACP non posso esprimermi in merito a un suo ritorno in contatto con la realtà in modo costante, in quanto durante il ricovero vi sono stati in varie occasioni dei momenti di delirio, per rapporto ai quali i momenti di stabilità erano di durata inferiore e non sufficientemente lunghi per comprendere se aveva o meno preso coscienza di aver vissuto una fase delirante". Anche il medico psichiatra \_\_\_\_\_ ha riferito che (AI 81, pag. 4): "ACP tante volte diceva cose palesemente in contrasto con la realtà come quando raccontava di essere stata condotta in un bunker della clinica e lì di essere stata picchiata".

### **E. 7.6**

L'insieme delle risultanze istruttorie esaminate nel contesto del caso concreto e delle dichiarazioni concrete delle parti lasciano nella Corte, come già detto, il dubbio che le dichiarazioni dell'accusatrice privata appellante non trovino fondamento nella realtà e questa conclusione non viene ribaltata dal solo fatto che il dr. \_\_\_\_\_, inoltrando la segnalazione, ha ritenuto che la malattia dell'accusatrice privata appellante non è più attiva ("Ho potuto escludere che vi fosse ancora un'attività della malattia": AI 50, pag. 5). Contrapposta a questa affermazione del dr. \_\_\_\_\_, indipendentemente dal fatto che contro di lui sia poi stato aperto un procedimento penale per reati contro l'integrità sessuale, vi è quella del dr. \_\_\_\_\_, riferita in precedenza, secondo cui vi sono pazienti che nonostante la conclusione della fase delirante continuano a essere convinti che sia realtà.

### **E. 8**

Neppure torna di ausilio alle parti appellanti la circostanza che, quantomeno ad un certo momento, tre pazienti hanno accusato l'imputato. Al proposito, infatti, già si è detto della

valutazione delle dichiarazioni dell'accusatrice privata qui appellante. Quanto a quelle di ACP2, nella videoregistrazione (che corrisponde al suo unico interrogatorio), ella ha parlato finanche di quattro rapporti sessuali completi avuti con l'imputato (non vi ha creduto nemmeno la pubblica accusa che imputa a IM1 un episodio), ciò che mina alla radice la sua credibilità, senza che vi sia spazio per non credere al verificarsi di tre rapporti sessuali mentre invece, improvvisamente e senza un solido motivo, occorrerebbe credere al rapporto sessuale oggetto dell'atto di accusa. Questo convincimento della Corte non cambia semplicemente perché l'accusatrice privata ACP2 può avere riferito correttamente il nome della paziente con cui ha condiviso la stanza nella clinica \_\_\_\_\_. Concorre a ulteriormente corroborare il convincimento della Corte anche la giusta affermazione della pubblica accusa che, correttamente, nel formulare una domanda all'imputato ha evidenziato che (AI 127 pag. 9): "ACP2 non è stata in grado di essere precisa sul numero di rapporti sessuali che avrebbe avuto con il sottoscritto, inizialmente si è espressa al singolare poi li ha indicati in 2, 3 o 4 aggiungendo di non ricordare nel dettaglio i fatti in quanto quando si trovava nel reparto protetto assumeva molti farmaci che avevano delle conseguenze sulla sua memoria". Senza dimenticare il fatto che ACP2 è stata degente nel reparto protetto (dove sostiene sarebbero avvenuti i rapporti sessuali completi) dal tardo pomeriggio del 22 maggio al 1° giugno 2015 attorno alle ore 14, quando è stata trasferita al secondo piano (AI classificatore 6). In questo periodo, dal 22 al 27 maggio 2015 ha condiviso la camera con un'altra paziente mentre poi dal 27 maggio al 1° giugno 2015 era in camera da sola (AI 95). ACP2 ha riferito che "siamo finiti a letto", con ciò dovendosi intendere – in mancanza di altri elementi e considerato che dall'insieme dell'incarto non risulta che il reparto protetto abbia avuto, anche solo per certi periodi, stanze vuote – che il/i rapporto/i sia(no) avvenuto/i nella sua camera. Pertanto, a meno di sostenere che il/i rapporto/i sessuale/i sia(no) avvenuto/i in presenza della compagna di stanza (tesi alquanto poco plausibile), prendendo in considerazione il periodo in cui ACP2 era in camera da sola, l'imputato ha effettuato un solo turno di notte, dal 31 maggio al 1° giugno 2015 (AI classificatore 10, documento "Turni 1° piano gennaio-agosto 2015). Opinare che in quella notte sia avvenuto un numero di rapporti che l'accusatrice privata nemmeno ricorda ("Mah, due tre volte... anche quattro": AI 47, pag. 5), è una tesi che questa Corte non fa propria. E l'esito non cambia per il fatto che l'imputato ha riconosciuto che l'accusatrice privata gli piaceva, a differenza dell'accusatrice privata appellante: tra il ritenere una persona bella, attraente, con un bel fisico e avere con lei una volta un rapporto sessuale (o "due, tre volte, anche quattro") c'è un abisso. Infine, con riferimento alle dichiarazioni di \_\_\_\_\_, che peraltro non sono oggetto del procedimento (AI 151), è vero che quella paziente ha riconosciuto l'imputato fra otto altre persone ma nemmeno è risultato con sufficiente certezza che sia stato IM1 ad occuparsi dell'elettrocardiogramma a quella paziente, nel cui contesto sarebbe avvenuto il tocco del seno (bensì, piuttosto, l'infermiere \_\_\_\_\_: AI 112, pag. 11: "Mi viene sottoposto l'allegato E. Trattasi dell'elettrocardiogramma della paziente \_\_\_\_\_i. Il nome della paziente l'ho scritto io. Riconosco la mia scrittura. A questo punto penso di poter affermare di aver io stesso fatto questo esame"). Per tacere della circostanza che quel giorno la paziente non stava affatto bene, ritenuto che il suo arrivo alla clinica \_\_\_\_\_ era dovuto al fatto che, nella notte, a casa, aveva svegliato il marito dicendogli di sentirsi incinta (nonostante non avesse da tempo rapporti con il marito) e dicendogli altresì di credere che stesse piovendo dal soffitto e che sentiva delle voci.

Riassumendo, l'esame e la valutazione delle risultanze istruttorie, in primis le dichiarazioni delle parti ma poi anche l'insieme delle altre emergenze probatorie, non permettono alla Corte di staccarsi dalla cosiddetta ipotesi zero di cui si è detto al consid. 3.2. In altre parole, al termine di un'oggettiva valutazione delle prove, rimane nella Corte il dubbio, non meramente astratto e teorico bensì serio e che non può venire dissipato ( nicht zu unterdrückende Zweifel : STF 6B\_1094/2017 dell'11 giugno 2019 consid. 2.3), che le versioni delle accusatrici private non abbiano fondamento nella realtà e di questo insormontabile dubbio deve beneficiare l'imputato (sul tema in dubio pro reo si veda da ultimo DTF 144 IV 345 consid. 2.2.3, pag. 348 e anche Hans Wiprächtiger , Neuer Tatbestand für sexuelle Handlungen ohne Konsens?, in AJP 2020 pag. 929 s.).

#### **E. 10**

Ne segue in ultima analisi che, per ciò che attiene alle imputazioni di cui all'atto di accusa in esame, tanto l'appello del procuratore pubblico quanto quello dell'accusatrice privata devono essere respinti. Risarcimenti

#### **E. 11**

L'istanza precedente, nel giudizio impugnato (pag. 108 ss.), ha dapprima ricordato i criteri che presidono alla concessione di un indennizzo e di una riparazione del torto morale. Passando poi al caso concreto (pag. 110 ss.), la prima Corte ha accordato all'imputato: - fr. 8'700.- per il salario che avrebbe percepito qualora non fosse stato detenuto (fr. 4'350.- x 2 mesi); - fr. 21'750.- corrispondenti al salario di 5 mesi (fr. 4'350.- x 5 mesi), lasso di tempo che la prima Corte ha considerato necessario per trovare un qualsivoglia posto di lavoro, "anche diverso da quello sanitario" (sentenza impugnata, pag. 111); - fr. 64'600.- corrispondenti alla differenza tra il salario percepito prima dell'arresto e quello che avrebbe ipoteticamente potuto percepire in Italia (quantificato in € 1'000, parificati a fr. 1'120.-), moltiplicata questa differenza per 20 mensilità; - fr. 12'400.- quale indennità per ingiusta carcerazione (fr. 200.-x 62 giorni); - fr. 1'500.- quale ulteriore posta di riparazione del torto morale riferita alla durata del procedimento penale.

#### **E. 12**

Per motivi non del tutto chiari a questa Corte, l'istanza precedente ha posto a carico del Cantone Ticino e a favore dell'imputato un indennizzo di fr. 146'620.- per il danno economico patito e di fr. 13'900.- quale riparazione del torto morale, per complessivi fr. 160'520.-. Il totale delle poste riconosciute dai primi giudici, ricordate qui sopra al consid. 11, conduce tuttavia a un importo di fr. 95'050.- per il danno economico e, correttamente, a fr. 13'900.- per la riparazione del torto morale, per complessivi fr. 108'950.-. È ipotizzabile che la differenza sia riconducibile a quanto l'imputato ha chiesto come indennizzo per il periodo dal novembre 2017 al maggio 2019, ossia fr. 51'570.-. Tuttavia quest'ultima posta di danno non può essere riconosciuta, non essendo accertato che, dopo avere trovato lavoro in Italia nel novembre 2017, l'imputato avrebbe voluto lavorare in Svizzera: " Non so se vorrei tornare in Svizzera, non credo dopo tutto quello che è successo ", soggiungendo che " Avevo anche l'intenzione di andare a lavorare in istituto con mia moglie " (VDIB TPC pag. 5). Del resto, è a giusta ragione che l'imputato non ha chiesto di estendere la differenza dei due salari anche sino al presente giudizio di appello.

#### **E. 13**

Inoltre, a mente di questa Corte, le poste risarcitorie di fr. 21'750.- e di fr. 64'600.- accordate dall'istanza precedente devono comunque essere modificate. Infatti, un lasso di tempo di

cinque mesi per trovare un posto di lavoro da parte di un cittadino italiano (come l'imputato), specie nel ramo sanitario in cui vi è notoriamente carenza di infermieri, anche in Italia, appare eccessivo, a prescindere dal fatto che durante l'interrogatorio dibattimentale in prima istanza, l'imputato ha dichiarato di avere dato lui la disdetta dal rapporto di lavoro che lo legava alla clinica \_\_\_\_\_ (" non ho più potuto chiedere la disoccupazione in quanto mi ero licenziato dal lavoro ") e che in seguito " in Italia non ho cercato un lavoro in quanto volevo aspettare di finire il processo " (pag. 5). Un lasso di tempo di tre mesi appare adeguato, così come adeguato appare il fatto di imputare in seguito il salario effettivamente percepito in Italia dall'imputato quale infermiere, ossia € 1'326 al mese, parificabili (utilizzando il tasso di cambio applicato dalla prima istanza) a fr. 1'485.-, salario che avrebbe potuto percepire dal quarto mese successivo alla scarcerazione. In termini numerici, avrebbe potuto guadagnare, tra febbraio 2016 e il 20 novembre 2017 (giorno in cui ha effettivamente iniziato a lavorare nel nuovo posto di lavoro: doc. E allegato all'istanza di indennizzo) fr. 1'485.- x 21,66 mesi = fr. 32'175.-. Continuando a lavorare alla clinica \_\_\_\_\_, avrebbe invece guadagnato nello stesso periodo: fr. 4'350.- x 21,66 mesi = fr. 94'250.-. Ne deriva una perdita di guadagno, tra il 1° febbraio 2016 e il giorno in cui ha iniziato a lavorare in Italia (20 novembre 2017) di fr. 62'075.-.

#### **E. 14**

In conclusione, l'indennizzo a favore dell'imputato risulta il seguente: - fr. 8'700.- per il salario perso durante la carcerazione; - fr. 13'050.- salario per tre mesi (ricerca posto di lavoro nel periodo inizio novembre 2015 - fine gennaio 2016); - fr. 62'075.- perdita di guadagno nel periodo 1° febbraio 2016 sino al 20 novembre 2017; - fr. 12'400.- quale indennità per ingiusta carcerazione (fr. 200.-x 62 giorni); - fr. 1'500.- quale ulteriore posta di riparazione del torto morale riferita alla durata del procedimento penale. TOTALE: fr. 97'725.-

#### **E. 15**

Considerato l'esito del procedimento, l'istanza di risarcimento presentata dall'accusatrice privata ACP non può trovare accoglimento.

#### **E. 16**

Visto l'esito, i dispositivi n. 5, 5.1 del giudizio impugnato, relativi alle spese per la difesa d'ufficio dell'imputato e l'ammontare indicato al dispositivo n. 5.1, sono confermati. I punti 6 e 6.1 del giudizio impugnato non sono oggetto di appello.

#### **E. 17**

La tassa di giustizia e le spese del procedimento di primo e di secondo grado sono a carico dello Stato.

#### **E. 18**

La nota professionale del 14 agosto 2020 dell'avv. DI1 viene riconosciuta in complessivi fr. 4'756.-, l'aliquota IVA ammontando al 7.7% e non all'8% come indicato dal difensore, dal 1° gennaio 2018. Alla patrocinatrice d'ufficio dell'accusatrice privata ACP, per la procedura di appello, viene riconosciuto un importo complessivo di fr. 5'000.-, importo consono al dispendio di tempo che la pratica comportava. Per questi motivi, visti gli artt. 191 e 192 CP, 6, 10, 135, 138, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 422, 429 e 436 CPP, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.